

Banche: vademecum Abi su assegni. Soglie massime e sanzioni

Attenzione alle soglie massime sugli assegni e i contanti, alla dicitura 'non trasferibile' e ai vecchi libretti al portatore per evitare sanzioni anche salate e non incorrere nelle norme anti riciclaggio e antiterrorismo. Per questo l'Abi ha messo a punto un vademecum per i clienti attraverso una Guida e un'info-grafica ad hoc per il web con un linguaggio non tecnico. L'associazione ricorda quindi. **Le 10 cose da sapere** e a cui fare attenzione per non sbagliarsi:

1. è vietato il trasferimento tra privati, senza avvalersi dei soggetti autorizzati (ad esempio banche), di denaro contante e di titoli al portatore (ad esempio assegni senza indicazione del beneficiario) di **importo complessivamente pari o superiore a 3.000 euro**;
2. gli assegni bancari, circolari o postali di importo **pari o superiore a 1.000 euro** devono riportare - oltre a data e luogo di emissione, importo e firma - l'indicazione del beneficiario e la clausola "non trasferibile". Fai quindi attenzione se utilizzi un modulo di assegno che hai ritirato in banca da molto tempo e verifica se l'assegno reca la dicitura "non trasferibile". Se la dicitura non è presente sull'assegno ricordati di apporla per importi pari o superiori a 1.000 euro;
3. le banche, alla luce delle disposizioni di legge, consegnano automaticamente alla clientela assegni con la dicitura prestampata di non trasferibilità;
4. chi vuole utilizzare assegni in forma libera, per importi inferiori a 1.000 euro, può farlo presentando una richiesta scritta alla propria banca;
5. per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera e cioè senza la dicitura "non trasferibile" è previsto dalla legge il pagamento a carico del richiedente l'assegno di un'imposta di bollo di 1,50 euro che la banca versa allo Stato;
6. è vietata l'apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia ed è anche vietato il loro utilizzo anche laddove aperti in uno Stato estero; i libretti di deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo in forma nominativa e cioè intestati ad una o più determinate persone;
7. per chi detiene ancora libretti al portatore è prevista una finestra di tempo per l'estinzione, con scadenza il 31 dicembre 2018, resta comunque vietato il loro trasferimento;
8. in caso di violazioni per la soglia dei contanti e degli assegni (come la mancata indicazione della clausola "Non trasferibile") **la sanzione varia da 3.000 a 50.000 euro**;
9. per il trasferimento dei libretti al portatore la sanzione può variare da 250 a 500 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di mancata estinzione dei libretti al portatore esistenti entro il termine del 31 dicembre 2018;
10. per l'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia la sanzione è in percentuale e varia dal 10 al 40% del saldo.